

**CAPITOLATO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO ACAM ED
ACAM GAS SPA**

PER IL PERIODO 1.10.2016-30.09.2017

INDICE

Articolo 1 – Premessa e definizioni

Articolo 2 – Oggetto della fornitura

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

Articolo 4 – Durata dell'appalto

Articolo 5 - Gestione tecnica della fornitura

Articolo 6 – Misura del gas

Articolo 7 – Qualità del gas

Articolo 8 - Capacità giornaliera

Articolo 9 – Corrispettivo economico e criterio d'aggiudicazione

Articolo 10 - Lettura e Fatturazione

Articolo 11 - Importi dovuti, more e penali per ritardato pagamento

Articolo 12 - Modalità di pagamento

Articolo 13 – Riferimenti del fornitore

Articolo 14 - Flusso Dati Informatici

Articolo 15 – Cauzione provvisoria

Articolo 16 - Cauzione definitiva

Articolo 17 - Condizioni e modalità di rilascio della cauzione

Articolo 18 – Danni e responsabilità civile

Articolo 19 - Obbligazioni generali del Fornitore

Articolo 20 – Comunicazioni del fornitore

Articolo 21 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Articolo 22 - Penali

Articolo 23 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Articolo 24 – Riservatezza

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 26 - Risoluzione

Articolo 27 - Recesso

Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

Articolo 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 30 - Oneri fiscali

Articolo 31 - Foro competente

Articolo 1 – Premessa e definizioni

Il presente capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas

naturale presso le utenze di ACAM SPA – ACAM ACQUE SPA – ACAM AMBIENTE SPA -CENTROGAS ENERGIA SPA e ACAM GAS spa.

Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento.

Agli effetti interpretativi del presente capitolato ed in relazione agli atti amministrativi ed ai contenuti dell'appalto, si definisce con il termine:

a) AEEGSI: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico istituita con

Legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) ACAM: le società del Gruppo e precisamente Acam spa, Acam Acque spa, Acam Ambiente spa, Centrogas Energia spa, oltre ad Acam Gas spa.

c) Distributore Locale o Distributore: il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la Rete di Distribuzione;

d) Gruppo di Misura: la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno dell'utente finale, comprensivo, eventualmente, di un correttore dei volumi misurati;

e) Luogo di Fornitura: ubicazione fisica del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il gas naturale;

f) Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard: 38,1 MJ/smc;

g) Punto di Consegna (PdC): il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;

h) Punto di Riconsegna (PdR): il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all'Amministrazione;

i) Rete di Distribuzione: Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata l'attività di distribuzione di gas naturale ivi compresa la parte di Rete alimentata a mezzo carro bombolaio;

l) Rete di Trasporto Nazionale (RTN): rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001;

m) Reti: Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN);

n) smc: unità di misura di volume riferita a condizioni "fisiche" standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar – pressione atmosferica standard ed alla temperatura di 15°C;

o) TISG: è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 229/2012/R/gas e s.m.i. "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (SETTLEMENT)";

p) α : valore derivante dal rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi da novembre a marzo) e i volumi di gas consumati nell'anno.

q) Disciplinare di Gara: documento con il quale ACAM ha regolamentato le modalità di partecipazione alla gara d'appalto per la fornitura di gas naturale.

Articolo 2 – Oggetto della fornitura

La fornitura ha per oggetto l'erogazione continua di gas naturale per uso produzione di acqua calda e/o vapore, riscaldamento e climatizzazione franco gruppi di misura, per il periodo 01/10/2016 – 30/09/2017 con possibilità di rinnovo per il periodo dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018.

La fornitura di gas naturale dovrà avvenire presso i punti di prelievo indicati nell'allegato A "Elenco luoghi di Fornitura" che riporta, per ciascun punto di riconsegna, i relativi consumi annuali massimi stimati di gas naturale.

Il quantitativo presunto della fornitura per i suddetti punti di prelievo è di circa 1.752.277 Smc annui. Tale valore è da ritenersi indicativo ed uno scostamento dei prelievi effettivi in eccesso o in difetto rispetto ad esso non potrà dare luogo al riconoscimento di ulteriori corrispettivi a titolo di indennizzo o penale.

società	totale smc	totale €
ACAM ACQUE S.P.A.	8.832	6.135
ACAM AMBIENTE S.P.A.	2.853	2.117
ACAM GAS S.P.A.	125.146	84.305
ACAM SPA	752.929	503.920
CENTROGAS ENERGIA S.P.A.	862.517	563.832
Totale complessivo	1.752.277	1.160.310

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo a base d'appalto per la fornitura di metano , è stimato in i Euro 1.160.000 (per il biennio Euro 2.320.000,00), IVA esclusa.

Articolo 4 – Durata dell'appalto

La fornitura di gas per uso produzione di acqua calda e/o vapore, riscaldamento e climatizzazione, è relativa al periodo 01/10/2016 – 30/09/2017 con possibilità di rinnovo per il periodo dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018.

Alla scadenza del contratto dovrà in ogni caso essere garantita alle medesime condizioni la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.

Articolo 5 - Gestione tecnica della fornitura

Per gli aspetti tecnici concernenti la consegna del Gas Naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, continuità del servizio, gestione del collegamento degli impianti utilizzatori di ACAM alla rete di distribuzione, ecc, il fornitore si impegna a fornire ad ACAM , a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi di ACAM , connessi con eventuali pretese del medesimo, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è collegata, per ritenuto non idoneo livello di qualità tecnica del gas naturale consegnato.

ACAM ha l'obbligo di comunicare ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze, recapiti e dei propri referenti, restando pertanto responsabile di qualsivoglia disagio conseguente alla mancata comunicazione della variazione.

Il Fornitore, per ciascun pdr, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli

atti necessari per procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal codice di rete del trasportatore/distributore di competenza.

I committenti potranno concedere o richiedere uno slittamento dell'inizio della fornitura di ciascun Pdr compatibilmente alle tempistiche tecniche a ciò necessarie.

Articolo 6 – Misura del gas

L'unità di misura è il metro cubo in condizioni standard (Smc), a temperatura di 15°C e pressione assoluta di 1,01325 bar.

I misuratori possono essere integrati da idonee apparecchiature (correttori elettronici dei volumi) che consentono la correzione dei volumi, in funzione della temperatura e della pressione misurate sul punto di riconsegna, al fine di riportare i consumi rilevati alle condizioni standard sopra indicate. Qualora il correttore non fosse presente o fosse non funzionante, alla differenza di lettura del contatore meccanico intercorrente tra due misurazioni, si applicherà il coefficiente di correzione (C) che il distributore locale determinerà.

ACAM potrà richiedere al distributore locale tramite il fornitore la verifica, in contraddittorio, del corretto funzionamento dei gruppi di misura installati presso il luogo di fornitura. Per ciascuno dei gruppi di misura nei quali, a seguito delle verifiche, vengano riscontrati degli errori delle quantità consegnate si procederà al conguaglio delle fatturazioni emesse sulla base delle erronee misurazioni. In caso di malfunzionamento del contatore gas, il fornitore, relativamente al periodo di malfunzionamento, fatturerà all'Amministrazione i consumi come ricostruiti dal distributore locale, secondo quanto previsto dalle delibere dell'AEEGSI in vigore. I conguagli eventualmente scaturenti dalla rideterminazione della misura delle quantità consegnate verranno effettuati sulla prima fattura successiva alla rideterminazione della quantità effettivamente consegnata.

Articolo 7 – Qualità del gas

Il gas messo a disposizione di ACAM dal fornitore presso il punto di riconsegna avrà le caratteristiche qualitative previste dal codice di rete. Il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione del committente sarà effettuato mensilmente con riferimento ai valori di PCS, determinati dal trasportatore sulla base della composizione chimica del gas in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Le parti assumono come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore. E' facoltà delle parti accertarsi che il PCS mensile attribuito ad ACAM sia rappresentativo del gas messo a disposizione dal fornitore ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio al trasportatore. In tal caso, il fornitore, su espressa richiesta di ACAM, dovrà produrre la documentazione attestante la determinazione del potere calorifico superiore (PCS).

Qualora non dovesse essere disponibile il PCS effettivo mensile, il fornitore potrà fatturare, nei mesi di indisponibilità, utilizzando il PCS convenzionale dell'impianto di distribuzione cui è allacciato il/i gruppo/i di misura, ovvero l'ultimo valore disponibile, salvo conguaglio al momento della disponibilità del PCS effettivo del mese in oggetto.

Articolo 8 - Capacità Giornaliera

Il fornitore non potrà applicare alcun onere aggiuntivo né alcuna penale per eventuali superamenti della capacità giornaliera.

Articolo 9 – Corrispettivo economico e criterio d'aggiudicazione

Premesso e considerato che ACAM ha valutato adeguato e sufficiente il valore economico posto a base della gara d'appalto riguardante la fornitura di gas naturale rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il corrispettivo effettivo risulterà applicando ai consumi effettivi i corrispettivi unitari offerti, adeguati secondo le modalità riportate nei paragrafi successivi.

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per le forniture di gas naturale, saranno calcolati sommando all'elemento PFOR,t - di seguito descritto - lo spread offerto (V) espresso in Eurocent/smc .
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell'Acam:

a) il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;

b) le componenti tariffarie:

- ϕ di cui all' art. 17 della RTTG e s.m.i.;
- SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell' AEEGSI e s.m.i..

c) i corrispettivi unitari variabili:

- CVFG di cui alla deliberazione n. 92/08 dell' AEEGSI e s.m.i.;
- CRVI di cui alla deliberazione n. 60/15 dell' AEEGSI e s.m.i.;
- CRVOS di cui alla deliberazione n. 60/15 dell' AEEGSI e s.m.i.;
- CRVBL di cui alla deliberazione n. 60/15 dell' AEEGSI e s.m.i..

d) per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:

- GST, RET, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell' AEEGSI e s.m.i.;
- UG3T di cui alla deliberazione n. 134/14 dell' AEEGSI e s.m.i..

e) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;

4. Il corrispettivo di cui al precedente punto 1, si intende comprensivo di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3.

5. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all'Acam.

6 Il corrispettivo unitario, per ogni metro cubo prelevato, di cui al precedente comma 1, espresso in Eurocent/smc sarà trimestralmente aggiornato come di seguito:

$$P_{t} = P_{FOR,t} + V$$

dove:

- P_t : prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, calcolato alla quarta cifra decimale; il prezzo si riferisce al PCS di riferimento del presente Capitolato. In fattura il suddetto prezzo viene adeguato in proporzione al PCS Convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.
- $P_{FOR,t}$: espresso in Eurocent/smc, e l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
- V : è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore;

7. Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Acam ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

8. Non e' prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Acam, a qualsiasi titolo, nel caso di:

- a. consumi effettivi differenti da quelli stimati;
- b. rapporto tra volumi invernali e volumi annuali (α) diverso da quello stimato;
- c. supero della capacità giornaliera contrattualmente impegnata.

La gara sarà aggiudicata al fornitore che avrà offerto il ribasso maggiore rispetto al valore di spread $V = 8$ posto a base di gara.

ACAM si impegna a conferire mandato al fornitore per la stipula di tutti i contratti che si rendano necessari per dare esecuzione alla fornitura.

L'offerta non deve contenere:

- vincoli e/o penali in termini di limitazioni sui prelievi di gas naturale (quali obblighi di take or pay, vincoli di prelievo minimo o massimo, ecc.);
- oneri di alcun genere connessi ai costi di modulazione e bilanciamento, che devono risultare integralmente a carico del fornitore;
- oneri di alcun genere legati alla variazione della stagionalità dei prelievi;
- ulteriori bonus e/o penali di qualsiasi natura (regolarità pagamenti, regolarità prelievi, ecc.).

I costi della distribuzione locale e tutte le imposte e le addizionali, come stabiliti dalla normativa vigente, sono totalmente a carico di ACAM e verranno evidenziati separatamente nelle fatture.

Si precisa che il rapporto massimo percentuale α (alfa) previsto tra i consumi invernali (periodo novembre-marzo) ed il volume complessivo di gas naturale prelevato per ciascun pdr è pari circa al 90% e non verrà corrisposto alcun conguaglio di bilanciamento ove tale rapporto misurato a consuntivo fosse superiore.

Articolo 10 - Lettura e Fatturazione

La lettura dei gruppi di misura, la periodicità della fatturazione e le modalità di calcolo dei consumi presunti avverranno con cadenza mensile, fatta salva la periodicità di lettura minima che il distributore è tenuto a

seguire in funzione della tipologia del punto di riconsegna.

Ciascuna fattura, distinta per ogni Società del Gruppo Acam, dovrà contenere, oltre agli elementi identificativi della fornitura, il dettaglio dei singoli gruppi di misura cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale.

Relativamente ai costi di distribuzione locale il fornitore, su esplicita richiesta di ACAM, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).

La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dal distributore locale e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate; in assenza di tali misurazioni è consentita la fatturazione in base alla stima dei consumi. In tal caso il conguaglio sarà effettuato nella prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati di misura dal distributore.

Articolo 11 - Importi dovuti, more e penali per ritardato pagamento

I corrispettivi, indicati nell'offerta economica, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione della fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), e dovrà essere intestata e spedita alla Società del Gruppo Acam nel rispetto delle condizioni di contratto.

In caso di ritardo nei pagamenti non derivante da giustificato motivo verrà applicato un tasso di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 3,5 punti, secondo quanto previsto nella Del n. 229/2002 e s.m.i. dell'AEEGSI.

Articolo 12 - Modalità di pagamento

I corrispettivi unitari dovuti al fornitore per l'erogazione delle forniture di gas naturale sono indicati nel contratto e nell'offerta economica.

Tali corrispettivi sono dovuti al fornitore a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.

I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza di cui al presente capitolato e saranno corrisposti da ACAM secondo la normativa vigente in materia di contabilità e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, e accreditati al fornitore.

Articolo 13 – Riferimenti del fornitore

Il fornitore deve mettere a disposizione di ACAM, entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, un Riferimento telefonico che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni sul contratto;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Nel medesimo termine, il fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail e uno di fax. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Articolo 14 - Flusso Dati Informatici

Il fornitore si impegna a fornire ad ACAM le fatture in formato elettronico (pdf) ed alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file, secondo tracciato e modalità fissati dall'ACAM.

Articolo 15 – Garanzia provvisoria

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

Articolo 16 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il contratto e con l'accettazione del presente capitolato, ACAM si riserva, in occasione della prima inadempienza contrattuale, il diritto di richiedere all'aggiudicatario la costituzione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 – Garanzia di pagamento

A garanzia dei pagamenti, su richiesta scritta del fornitore, ACAM rilascerà a sua discrezione una fidejussione o un deposito cauzionale o un anticipo sulla fornitura, di importo al massimo pari al valore di un mese di massimo consumo di fornitura.

Articolo 18 – Danni e responsabilità civile

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del fornitore stesso quanto di ACAM e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 19 - Obbligazioni generali del Fornitore

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nel presente capitolato e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto, nel presente capitolato e nei relativi allegati; in ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACAM.

Il fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nel presente capitolato;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad ACAM di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ACAM;
- f) comunicare tempestivamente ad ACAM, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre ad ACAM qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- h) manlevare e tenere indenne ACAM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il fornitore si obbliga a consentire ad ACAM di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACAM.

Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione ad ACAM, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura.

Il fornitore prende atto e accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del contratto, dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ACAM.

Articolo 20 – Comunicazioni del Fornitore

Ogni comunicazione da effettuarsi da parte del fornitore ai sensi del presente capitolato dovrà essere formulata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. o fax o PEC e si considererà validamente ed efficacemente eseguita alla data del ricevimento della stessa o alla data risultante dalla ricevuta di corretta trasmissione.

Articolo 21 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il fornitore si impegna, oltre a quanto previsto nel contratto a:

- a) assistere ACAM nell'espletamento di ogni pratica commerciale necessaria al fine di consentire l'attivazione della fornitura;
- b) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente capitolato;
- c) predisporre e trasmettere, ogni 30 (trenta) giorni lavorativi, in formato elettronico, secondo un tracciato stabilito da ACAM, all'indirizzo che verrà comunicato da ACAM, tutti i dati e la documentazione relativa alle forniture, alla fatturazione dei consumi, alla rendicontazione per singola utenza, ecc..

Articolo 22 - Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione della singola fornitura rispetto alla data di attivazione della fornitura, non imputabile ad ACAM, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata

negligenza imputabile al distributore locale, il fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al disciplinare di gara, ACAM applicherà al fornitore una penale pari ad euro 10,00 (dieci/00) al giorno, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente capitolato e al disciplinare di gara, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 23 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, saranno contestati al fornitore per iscritto.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad ACAM nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al fornitore le penali stabilite nel presente capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ACAM potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi dell'eventuale garanzia rilasciata dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 24 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano

per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ACAM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ACAM.

Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) s.m.i.

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare ACAM dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Articolo 26 - Risoluzione

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 30 (trenta) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. per porre fine all'inadempimento, ACAM ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione eventualmente rilasciata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che ACAM, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a.r., il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- e) in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ACAM.;
- f) nei casi previsti agli articoli 11 (Importi dovuti), 24 (Riservatezza) e 28 (Divieto di cessione del contratto) del presente capitolato.

Con la risoluzione del contratto, il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di ACAM.

In tutti i casi di risoluzione del contratto ACAM avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore con lettera raccomandata a.r. In ogni caso, resta fermo il diritto di ACAM al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 27 - Recesso

ACAM, per quanto di proprio interesse, ha il diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi,
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo, interessanti ACAM e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, ACAM potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera

raccomandata a.r..

In tali casi, il fornitore ha diritto al pagamento da parte di ACAM, dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui al disciplinare di gara, nonché richiesti per la stipula del contratto per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'appalto.

ACAM potrà recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 C.C. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di ACAM.

Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo.

Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, senza autorizzazione scritta di ACAM, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, ACAM, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

E' vietata ogni forma di subappalto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a comunicare ad ACAM gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso istituti bancari o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. Nello stesso termine si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ACAM e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della Spezia - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna altresì ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (se del caso) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore (se del caso)/subcontraente:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. relativi al presente appalto,
- si impegna dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia di La Spezia - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i, l'appaltatore si impegna ad inviare ad ACAM copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (se del caso) e i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al presente appalto, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

Articolo 30 - Oneri fiscali

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACAM per legge.

Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il fornitore é tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del fornitore.

Il contratto che sarà sottoscritto, sarà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 31 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e ACAM, sarà competente in via esclusiva il Foro di La Spezia.

Elenco allegati: ELENCO LUOGHI DI FORNITURA